



Edizione di martedì 7 ottobre 2025

Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasparenza verso il cliente (L. n. 132/2025): come adeguare lettere d'incarico e mandati
di Luigi Ferrajoli

Procedimenti di cognizione e ADR

Come risolvere le controversie in Sudafrica con lo strumento della mediazione
di Maura Alessandri , Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

Incapacità a testimoniare e valutazione di attendibilità del teste
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Il liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo è legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione a carico della società, ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
di Paolo Cagliari, Avvocato

Responsabilità civile

Furto in abitazione privata agevolato dai ponteggi e responsabilità dell'appaltatore e del condominio
di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Diritti reali, condominio e locazioni

Usucapione del posto auto condominiale
di Saverio Luppino, Avvocato



Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento del figlio: escluso il criterio automatico della differenza dei redditi dei genitori
di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Diritto e reati societari

Il consigliere cessato dalla carica per effetto della clausola statutaria simul stabunt simul cadent non ha diritto al risarcimento del danno
di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge

Crisi di impresa

Illegittima restituzione di crediti postergati: rimedi esperibili in sede concorsuale
di Giulio Marconcin, Avvocato

Diritto bancario

Le eccezioni ammissibili nei confronti del beneficiario da parte del garante autonomo
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Editoriali

Un Master firmato Euroconference e Pirola: basi solide per il diritto civile, del lavoro e commerciale
di Milena Montanari

Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasparenza verso il cliente (L. n. 132/2025): come adeguare lettere d'incarico e mandati

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la **Legge n. 132/2025**, recante: «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*». La Legge n. 132/2025 **entra in vigore il 10 ottobre 2025** e si applica “in coerenza” con l’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689: quindi l’AI Act resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, **si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

L’art. 13, Legge n. 132/2025, contiene una **disciplina specifica in materia di professioni intellettuali**, stabilendo che «*L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale* oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista **sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**». Con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i **limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali**. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è **finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale**.

L’art. 13 limita alle **attività strumentali e di supporto** l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale **utilizzo dei medesimi sistemi** sia oggetto di **informativa ai clienti da parte dei professionisti** in esame. Più nel dettaglio, l’art. 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) – nelle professioni intellettuali. Peraltra, le definizioni di “**sistema di IA**” e “**modelli di IA**” rinviano direttamente all’**AI Act**.

Il comma 1, dell’art. 13, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei **sistemi di intelligenza artificiale** nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, **l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla**

prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Nella Relazione illustrativa viene osservato che, in base al comma in esame, **il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente** rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della **qualità della prestazione** (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).

Il successivo **comma 2** dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano **comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo** (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

La novità di maggiore impatto immediato è l'obbligo per ogni professionista di **comunicare ai propri clienti "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati"**. La norma richiede che questa comunicazione avvenga con un "*linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo*". Sebbene la legge non specifichi le modalità, deve ritenersi che sia necessaria una **comunicazione scritta, da inserire preferibilmente già nella lettera d'incarico o nel mandato professionale**. In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale dovrà includere specifiche informazioni, tra cui:

1. **se il professionista utilizzerà sistemi di AI** di ricerca, generativi o predittivi;
2. **la tipologia degli strumenti adottati e la loro provenienza** (interni o forniti da terzi);
3. **le misure di sicurezza** per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
4. la previsione che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre **sottoposta a verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di **trasparenza, competenza e correttezza informativa**, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

La Legge n. 132/2025 **non modifica in alcun modo il principio cardine della responsabilità professionale**. Il professionista deve garantire correttezza, qualità e affidabilità. L'utilizzo di un sistema di AI **non attenua in alcun modo la responsabilità del professionista, che rimane l'unico garante del risultato finale**. Eventuali errori, imprecisioni o "allucinazioni" dell'algoritmo ricadono interamente **su chi firma l'atto o la consulenza**.

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Come risolvere le controversie in Sudafrica con lo strumento della mediazione

di Maura Alessandri , Avvocato

Seminario di specializzazione

Come recuperare i crediti con lo strumento della mediazione civile e commerciale

Scopri di più

Mediazione obbligatoria in Sudafrica: come funziona

Il 22 aprile 2025 è entrata ufficialmente in vigore nella Provincia di Gauteng (Sudafrica) una nuova Direttiva che introduce la mediazione obbligatoria nei processi civili. Si tratta di una svolta storica per il sistema giudiziario sudafricano, destinata a migliorare l'accesso alla giustizia e a ridurre drasticamente il carico di lavoro dei tribunali.

Una risposta a una crisi del sistema giudiziario

Negli ultimi anni, la Divisione di Gauteng della Suprema Corte, una delle più importanti del Sudafrica, si è trovata a fronteggiare una situazione drammatica: le cause civili sono talmente numerose che le date per i processi vengono fissate al 2031. Questo significa che, nella pratica, ottenere giustizia può richiedere oltre sette anni – un ritardo che il giudice presidente Dunstan Mlambo (Presidente della Divisione di Gauteng della Suprema corte sudafricana) ha definito “inaccettabile, intollerabile e incostituzionale”.

Per affrontare questa crisi, la Corte ha deciso di riformare il sistema introducendo un filtro preliminare: **la mediazione obbligatoria**, ovvero un passaggio formale e vincolante che tutte le parti in una causa civile o commerciale devono attraversare prima di poter accedere al processo.

Cos’è la mediazione obbligatoria?

La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR), in cui le parti coinvolte cercano un accordo assistite da un mediatore neutrale. La **mediazione obbligatoria** significa che le parti non possono saltare questo passaggio: devono prima tentare una risoluzione amichevole prima che la causa venga accettata per poi iniziare un processo completo.

L’obiettivo principale è **ridurre il numero di cause che arrivano in aula**, permettendo così ai

giudici di occuparsi dei casi più complessi e meritevoli di attenzione giudiziaria.

Perché proprio ora?

Secondo le statistiche della Divisione di Gauteng:

- Fino all'**85% dei casi civili viene risolto la mattina stessa del processo**, spesso con un accordo tra le parti;
- Questi casi avevano occupato uno spazio nel calendario giudiziario per **2-3 anni** prima di arrivare a una soluzione che poteva essere raggiunta molto prima;
- Un numero significativo di casi settimanali viene chiuso attraverso **sentenze in contumacia o transazioni**, mostrando quanto siano evitabili molti processi.

Questi numeri mostrano chiaramente che una gran parte del contenzioso civile può essere risolto senza l'intervento di un giudice, se solo le parti fossero guidate da subito verso una soluzione negoziata.

Una scelta coerente e costituzionalmente fondata

L'introduzione della mediazione obbligatoria non è una novità assoluta nel panorama giuridico sudafricano. Esistono già precedenti importanti:

- **Nel diritto del lavoro**, la mediazione è prevista dal *Labour Relations Act 66* del 1995;
- **Nel diritto fondiario**, il *Land Court Act 6* del 2023 impone la mediazione;
- La **South African Law Reform Commission** ha già raccomandato nel suo *Progetto di Legge sulla Mediazione* (Draft Mediation Bill) di rendere obbligatorio questo strumento anche per altri ambiti del diritto.

Inoltre, il cambiamento si ispira a **tendenze internazionali**, ove molti sistemi giudiziari hanno introdotto forme di mediazione obbligatoria per snellire i procedimenti civili e garantire un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia.

Come funziona nella pratica?

- A partire dal **22 aprile 2025**, tutti i casi civili nella Provincia di Gauteng devono passare attraverso il **Protocollo di Mediazione**, istituito dalla Direttiva;
- Solo i casi che **non si risolvono tramite mediazione** potranno accedere alla fase processuale;
- Restano esclusi da questa direttiva i procedimenti che **non riguardano un processo civile** (es. alcune istanze interlocutorie, ricorsi, ecc.);
- I **mediatori professionisti** svolgono un ruolo centrale, facilitando il dialogo tra le parti.

Obiettivo: giustizia più rapida ed efficace



Con questa riforma, la Divisione di Gauteng punta a:

- **Alleggerire il carico dei tribunali**, riservando il tempo giudiziario ai casi che ne hanno effettivamente bisogno;
- **Rendere più accessibile la giustizia**, riducendo i tempi d'attesa;
- **Promuovere la cultura del dialogo e della risoluzione collaborativa dei conflitti**, in un contesto in cui i processi sono spesso costosi, lunghi e stressanti.

Conclusioni

La mediazione obbligatoria nella Divisione di Gauteng rappresenta un passo avanti significativo per la giustizia sudafricana. Non si tratta di negare alle persone il diritto di andare in tribunale, ma di **promuovere una giustizia più intelligente**, in cui le risorse giudiziarie vengano impiegate solo ove davvero necessarie. Se applicata con rigore e professionalità, questa riforma potrebbe diventare un modello per tutto il Paese.

Seminario di specializzazione

**Come recuperare i crediti con lo strumento
della mediazione civile e commerciale**

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Incapacità a testimoniare e valutazione di attendibilità del teste

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Cass., sez. III, 9 settembre 2025, n. 24867, Pres. Rubino, Est. Guizzi

Massima: “L’incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d’ufficio – resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi”.

CASO

[1] In seguito a un sinistro stradale, il danneggiato proponeva dinanzi al giudice di pace di Imperia domanda risarcitoria nei confronti del soggetto danneggiante e della società assicuratrice dello stesso, addebitandogli l’intera responsabilità di quanto occorso. La dinamica del sinistro veniva confermata da due testimoni dell’attore (terzi trasportati a bordo della vettura del medesimo).

La domanda, addebitata la responsabilità del sinistro all’attore, veniva rigettata, con decisione confermata all’esito dell’appello proposto dinanzi al Tribunale d’Imperia. In particolare, nella sua pronuncia il giudice di secondo grado ha affermato che la ricostruzione dei fatti, operata dai militi accorsi sul luogo del sinistro, secondo cui la responsabilità del sinistro era da addebitarsi integralmente all’attore, appariva “sorretta da elementi logici coerenti”. Sempre secondo tal sentenza, a fronte di tale ricostruzione “parte attrice e odierna appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente, il che non è stato perché l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa (la testimonianza di due persone trasportate, entrambi danneggiati, una delle quali fratello convivente del conducente dell’autovettura, della cui attendibilità soggettiva era comunque lecito dubitare) è stato congruamente ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione degli operanti”, ossia la “testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti, che, peraltro, le confermava in sede di udienza”.

La decisione di seconde cure veniva così fatta oggetto, da parte del danneggiato soccombente,

di ricorso per cassazione mediante il quale censurava, ai sensi dell'art. 360, n. 4), c.p.c., violazione dell'art. 246 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarato incapaci a testimoniare i testimoni (sul presupposto che, in quanto terzi trasportati, essi fossero portatori di "un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio"), e ciò sebbene il danneggiante convenuto, in sede di escusione, non avesse eccepito la loro incapacità a testimoniare: eccezione, peraltro, da sollevarsi immediatamente dopo l'assunzione della prova, pena, altrimenti, la sanatoria della nullità della deposizione, trattandosi di nullità relativa.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica fondato tale motivo di ricorso.

Il giudice d'appello, infatti, non solo avrebbe rilevato d'ufficio l'incapacità a testimoniare dei due testi (dando rilievo, per entrambi, alla condizione di terzi trasportati a bordo della vettura di proprietà dell'attore, nonché, per il secondo, al rapporto di parentela che lo legava al ricorrente), ma avrebbe fatto poi discendere da tale incapacità – non tempestivamente eccepita da alcuna delle parti – una sorta di presunzione di inattendibilità di quanto da essi dichiarato.

In tal modo, il giudice d'appello avrebbe erroneamente sovrapposto profili – l'incapacità a testimoniare *ex art. 246 c.p.c.* (peraltro, come detto, non eccepita da alcuno), e l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi – che avrebbe dovuto tenere distinti, finendo per dare prevalenza a una ricostruzione non tanto perché "sorretta da elementi logici coerenti", quanto, piuttosto, perché quella "alternativa" risultava affetta da un vizio inherente alla condizione soggettiva dei due testi.

Conseguentemente, la Cassazione ha accolto tale motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla definizione della disciplina dell'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., e alle conseguenze giuridiche discendenti dal suo riscontro nel corso di un giudizio.

In via preliminare si ricorda che il richiamato art. 246 c.p.c., rubricato «Incapacità a testimoniare», statuisce che «Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio» in qualità di parti. Tale disposizione è intesa nel senso di escludere dalla prova testimoniale i titolari di una situazione sostanziale connessa a quella oggetto del processo e idonea, in quanto tale, a legittimare la loro partecipazione al giudizio, sotto qualsiasi veste.

Come noto, il legislatore ha scelto di operare una valutazione *ex ante* della fattispecie considerata, facendo discendere dall'integrazione della stessa l'inammissibilità stessa della



prova testimoniale, anziché domandare al giudice, a valle, di operare una valutazione di attendibilità della testimonianza resa (sul punto, L. Dittrich, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, Milano, 2000, 139 ss.).

Tale *distinguo* è chiaramente evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni ribadito che la “capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all’eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (tra le più recenti, Cass. civ., 9 agosto 2019, n. 21239; Cass. civ., 30 settembre 2021, n. 26547).

Tali principi sembrano però essere stati effettivamente disattesi dal Tribunale d’Imperia il quale ha apprezzato la maggiore attendibilità di alcuni testimoni non – come avrebbe dovuto – confrontando la plausibilità delle dichiarazioni da quelli rese rispetto ad altre, bensì per essere stati, detti testimoni, “imparziali” rispetto ad altri ritenuti “incapaci” ex art. 246 c.p.c.

Da ultimo, è opportuno altresì ricordare il particolare regime di rilevabilità dei vizi attinenti alla prova testimoniale. In particolare, le violazioni delle norme in materia di limiti soggettivi della prova testimoniale: *a)* darebbero luogo a nullità rilevabili soltanto in forza di apposita eccezione di parte (Cass. civ., 29 gennaio 2013, n. 2075); *b)* da sollevarsi, a pena di decadenza, in sede di assunzione della prova (Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21670; Cass. civ., 23 novembre 2016, n. 23896) ovvero, in caso di assenza del difensore alla relativa udienza, nella prima difesa successiva (Cass. civ., 19 agosto 2014, n. 18036); *c)* e necessiterebbero altresì di formale reiterazione, per non doversi intendere come implicitamente rinunciata, all’atto della precisazione delle conclusioni (Cass. civ., sez. un., n. 21670/2013, cit.; Cass. civ., n. 23896/2016, cit.) (sul punto, M. Montanari, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, in www.eclegal.it, 6 novembre 2018).

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Esecuzione forzata

Il liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo è legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione a carico della società, ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Redazione dei contatti commerciali nazionali

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2025, n. 18626 – Pres. De Stefano – Rel. Saija

Concordato preventivo – Liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. – Legittimazione a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. – Sussistenza – Conseguenze

Massima: “*Il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. non rappresenta la società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni, ma va qualificato quale mandatario ex lege dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari per la liquidazione dell'attivo concordatario, con la conseguenza che, in caso di azione esecutiva promossa ai danni della società, deve considerarsi legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione così promossa)*”.

CASO

Nei confronti di una società ammessa al concordato preventivo veniva promossa, innanzi al Tribunale di Roma, un'espropriazione mobiliare presso terzi, a seguito della quale la banca terza pignorata rendeva dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c.

Il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sostenendo l'improcedibilità dell'esecuzione per effetto del divieto di azioni esecutive sancito dall'art. 168 l.fall. e del vincolo impresso al patrimonio della società, destinato al soddisfacimento dei creditori nell'ambito del concordato e nei limiti della proposta.

Il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'opposizione, poiché era stata proposta dal liquidatore giudiziale e, dunque, nell'interesse della società esecutata (ossia non di un soggetto terzo).

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione era impugnato avanti alla Corte d'appello di Roma, che respingeva il gravame, osservando che il vincolo d'indisponibilità del patrimonio della società ammessa al concordato preventivo di cui all'art. 168 l.fall. non determina una duplicazione dei soggetti che ne sono titolari (cioè una distinzione tra la società che ha chiesto l'ammissione alla procedura concorsuale e quella che vi è stata ammessa).

Avvero la sentenza di secondo grado era proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, affermando che il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 168 l.fall. non rappresenta la società ammessa al concordato preventivo, ma va qualificato come mandatario *ex lege* dei creditori della stessa, sicché, trattandosi di soggetto distinto rispetto alla società contro la quale sia stata promossa un'azione esecutiva, è legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota risulta di particolare interesse perché, nell'ambito di una controversia originante dall'opposizione di terzo proposta dal liquidatore giudiziale di una società ammessa al concordato preventivo, contro cui era stata avviata un'espropriazione mobiliare presso terzi, sono state trattate diverse questioni di carattere processuale che meritano di essere analizzate.

Lo spunto per affrontare i temi che hanno formato oggetto della pronuncia nasce dal difetto di contraddittorio riscontrato in detta opposizione, dal momento che il ricorso introduttivo della stessa non era stato notificato alla società in concordato preventivo (ovvero al suo legale rappresentante): un tanto ha condotto alla cassazione della sentenza impugnata e al rinvio della causa al giudice di primo grado.

I giudici di legittimità, infatti, hanno sottolineato che il debitore esecutato è parte necessaria nell'opposizione di terzo all'esecuzione *ex art. 619 c.p.c.* e che non vi è alcuna identità soggettiva tra la società in concordato preventivo con cessione di beni e il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall., rivestendo egli la qualità di mandatario *ex lege* dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti.

L'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, infatti, determina uno spossessamento attenuato, giacché non priva il debitore della proprietà e dell'amministrazione dei beni (fatte salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura), ma comporta il trasferimento agli organi della procedura dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio; il liquidatore,

dunque, nella qualità di mandatario *ex lege* dei creditori, subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e, più in generale, nelle questioni attinenti alla loro liquidazione (così, per esempio, Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33422), essendo la sua legittimazione processuale ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che vengono in essere nel corso e in funzione della liquidazione (in questi termini, di recente, Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2025, n. 11601).

Pertanto, l'opposizione spiegata nel caso di specie dal liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo, diretta ad accertare la non assoggettabilità a espropriazione forzata dei crediti pignorati per effetto della natura di patrimonio separato – destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali e sottratto, dunque, alla disponibilità del debitore esecutato – delle somme delle quali si era dichiarata debitrice la banca terza pignorata, andava ricondotta nell'ambito dell'art. 619 c.p.c. e sussisteva la legittimazione del liquidatore a introdurla, in quanto soggetto distinto dalla società esecutata.

Di qui, la sequela di errori commessi dal giudice dell'esecuzione e che la Corte di cassazione ha stigmatizzato.

In primo luogo, l'opposizione era stata inquadrata in un incidente di cognizione ai sensi dell'art. 549 c.p.c., ossia in una contestazione della sussistenza dell'obbligo del terzo, peraltro – mercè la scorretta identificazione del liquidatore giudiziale quale legale rappresentante della società esecutata – reputata pure erroneamente inammissibile perché sollevata dal debitore esecutato (ma nel senso dell'effettiva carenza di legittimazione di quest'ultimo a promuovere la fase di accertamento incidentale sulla scorta dell'attuale art. 549 c.p.c. si era espressa Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2019, n. 23644).

In secondo luogo, nel dare corso a tale parentesi cognitiva, il giudice dell'esecuzione si era conformato alla prassi di ritenere insufficiente la contestazione della dichiarazione di quantità del terzo pignorato mediante mera verbalizzazione delle relative istanze e, di converso, necessario il deposito di una sorta di memoria riepilogativa, diretta a circoscrivere l'oggetto della contestazione stessa, quale vero e proprio atto introduttivo del giudizio incidentale di cui all'art. 549 c.p.c.; prassi che la giurisprudenza di legittimità ha sconfessato, affermando che il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. (così Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23123 e Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13487).

In terzo luogo, sempre in virtù e per effetto dell'erronea qualificazione dell'opposizione proposta dal liquidatore giudiziale, non era stata rispettata la necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive (ritenuta inderogabile, tra le altre, da Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451), giacché al provvedimento conclusivo assunto dal giudice dell'esecuzione non era seguita l'introduzione del giudizio di merito; sotto questo profilo, non poteva fungere da elemento scriminante la mancata assegnazione del termine entro cui radicarlo, visto che, in tali casi, la parte interessata può chiederne la fissazione con istanza *ex art. 289 c.p.c.* nel

termine perentorio ivi previsto, ovvero introdurre o riassumere il giudizio di merito di propria iniziativa, sempre nel medesimo termine perentorio (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033).

In quarto luogo, sebbene assunto con le forme dell'ordinanza (evidentemente a seguito dell'erroneo inquadramento della fattispecie in termini di accertamento condotto ai sensi dell'art. 549 c.p.c.), il provvedimento del giudice dell'esecuzione era stato impugnato con l'appello, mentre un tanto sarebbe stato consentito, in conseguenza della violazione della struttura bifasica dell'opposizione, solo se la decisione avesse avuto non solo natura, ma pure forma di sentenza, solo così potendo operare il principio dell'apparenza (sulla scorta di quanto affermato, per esempio, da Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2022, n. 11848).

Alla luce di questa sequela di errori, la mancata tempestiva rilevazione dei quali ha determinato il formarsi di una preclusione processuale sul punto, che, a propria volta, ha impedito la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., i giudici di legittimità sono stati costretti a ricorrere a una *fictio*: assumere che il primo grado del giudizio di merito dell'opposizione si fosse comunque svolto (e che fosse stato definito con una pronuncia idonea a definire l'esito della lite), sebbene interamente e impropriamente davanti al giudice dell'esecuzione, purtuttavia senza la partecipazione di un litisconsorte necessario (ossia la società in concordato preventivo, soggetto passivo dell'esecuzione per reagire alla quale era stata promossa l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., cui non era stato notificato il relativo ricorso introttivo e il pedissequo decreto emesso ai sensi del comma 2 del medesimo art. 619 c.p.c.).

Per garantire l'effettività del diritto di difesa del litisconsorte indebitamente pretermesso (tale essendo il debitore esegutato nell'ambito dell'opposizione di terzo), la Corte di cassazione ha, dunque, cassato sia la sentenza della Corte d'appello di Roma gravata dal liquidatore giudiziale, sia l'ordinanza – erroneamente qualificata come sentenza – del giudice dell'esecuzione, rinviando la causa al Tribunale di Roma (in persona di diverso magistrato rispetto al giudice dell'esecuzione del tempo) per lo svolgimento in primo grado e con la presenza di tutte le parti legittimate della fase di merito dell'opposizione di terzo.

Master di specializzazione

Redazione dei contatti commerciali nazionali

Scopri di più

Responsabilità civile

Furto in abitazione privata agevolato dai ponteggi e responsabilità dell'appaltatore e del condominio

di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Seminario di specializzazione

Bonus edilizi, superbonus e contenzioso legale

Scopri di più

[Corte di cassazione, Sez. III, 12.09.2025, n.25122 – Pres. De Stefano – Rel. Guzzi](#)

Responsabilità civile – Furto in appartamento agevolato da ponteggi – Responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori – Responsabilità del condominio committente – Sussistenza – Condizioni

Massima: “È configurabile la responsabilità del condominio ex [art. 2051](#) cod. civ., per danni derivanti dal furto consumato da persona introdottasi in appartamento servendosi di impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale, qualora siano trascurate le ordinarie norme di diligenza e manchino le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature”.

CASO

L'attrice, vittima di un furto nel proprio appartamento, in cui i ladri si erano introdotti, accedendo da un ponteggio esterno, che circondava l'edificio per lavori di ristrutturazione, commissionati dal condominio, citava in giudizio sia l'impresa che il condominio, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del furto.

L'attrice deduceva la completa mancanza, tanto in sede di stipula del contratto quanto durante l'esecuzione dei lavori, di misure idonee ad impedire accessi non autorizzati alle impalcature, che ha di fatto lasciato ai malintenzionati ampia libertà di introdursi nelle proprietà private.

In primo grado il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la sola impresa al risarcimento, in favore dell'attrice, del solo danno patrimoniale (escludendo il danno non patrimoniale), con concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%.

In sede di gravame, la corte territoriale accoglieva l'impugnazione incidentale dell'impresa, escludendone la responsabilità, sul presupposto che l'accesso al ponteggio, attraverso il finestrone condominiale al quinto piano, era da considerarsi non “causa”, ma “occasione agevolatrice” del furto.

L'attrice in primo grado ricorreva in cassazione, sostenendo che l'uso dell'impalcatura aveva avuto un ruolo causale diretto nell'azione criminosa.

SOLUZIONE

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ribadito che l'utilizzo anomalo di ponteggi da parte di terzi malintenzionati (i ladri), se reso possibile dall'assenza di misure di sicurezza idonee, costituisce causa efficiente del furto e non mera occasione; da ciò può discendere la responsabilità dell'impresa appaltatrice ex art. 2043 c.c. e del condominio ex art. 2051 c.c., in quanto custode delle strutture predisposte per i lavori.

QUESTIONI

L'ordinanza in commento si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato che attribuisce rilievo causale al ponteggio non adeguatamente protetto e, conseguentemente, riconosce la responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e, con motivazioni più mitigate, del condominio, come custode della struttura, in ipotesi di intrusione di terzi nelle proprietà private.

Il dovere di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1176 c.c. impone all'appaltatore, che installa un ponteggio per lavori in un condominio, l'adozione di misure finalizzate a prevenirne l'uso anomalo da parte di terzi (ad esempio, sistemi antintrusione, recinzioni, illuminazione dedicata, chiusura delle gabbie scale, etc.).

In questo filone interpretativo, la Corte ricorda che **la condotta omissiva dell'appaltatore** – ossia il mancato inserimento nel contratto delle cautele di sicurezza o la relativa inosservanza – è rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., quando si verifichi un furto con accesso attraverso il ponteggio.

In particolare, la Corte afferma che **il ponteggio non può essere ridotto a mera occasione agevolatrice del reato, ma deve essere qualificato come fattore causale effettivo**, ove manchino misure preventive idonee a impedire l'uso anomalo da parte di terzi.

La Corte di legittimità censura, pertanto, la Corte territoriale per aver degradato l'uso del ponteggio a "mera occasione agevolatrice" del furto, anziché riconoscerlo come causa rilevante ai fini della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In giurisprudenza è costante il principio secondo cui, **ai fini dell'accertamento del nesso causale tra fatto e danno, devono essere considerati concorsuali tutti i fattori che, anche indirettamente, abbiano reso possibile l'evento dannoso**, purché non si configuri una causa sopravvenuta autonoma ed eccezionale (Cass. civ., 03.04.2024, n. 8778).

In tema di impalcature, la Cassazione ha da tempo affermato che **il ponteggio installato per eseguire lavori edili, se non adeguatamente protetto, può costituire uno strumento**

agevolativo della condotta illecita di terzi (i ladri), generando responsabilità per omessa adozione delle misure di diligenza normalmente richieste all'imprenditore e al committente (Cass. civ., 06.10.1997, n. 9707; Cass. civ., 23.05.2006, n. 12111).

Nel caso in esame, la Corte d'appello, pur accertando in fatto che i ladri erano saliti sul ponteggio tramite un finestrone del vano scala e da lì si erano introdotti nell'appartamento della ricorrente, ha errato nella sussunzione giuridica, negando che tale modalità configurasse una causa del danno.

Orbene, l'utilizzazione di un'opera edilizia come mezzo per compiere un furto rappresenta un uso anomalo dell'opera, che l'appaltatore è tenuto a prevenire adottando misure di custodia e protezione. La mancata adozione di tali cautele integra violazione del dovere di diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e può fondare responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Dunque, negare qualsiasi incidenza causale del ponteggio sull'evento furto costituisce un vizio di sussunzione giuridica, correttamente denunciato in ricorso.

Il giudice di appello avrebbe dovuto accettare se l'accesso tramite il ponteggio – anche se avvenuto tramite il vano scala – fosse evitabile con misure di protezione, e in mancanza di esse, riconoscere la responsabilità dell'impresa ex art. 2043 c.c. e del condominio ex art. 2051 c.c..

Per la Suprema Corte, una volta accertato che l'ingresso dei ladri avvenne accedendo al ponteggio, attraverso un finestrone del vano scala condominiale, la pretesa di "degradare" il ponteggio a semplice "occasione agevolatrice del passaggio furtivo" viola i principi affermati dalla Cassazione medesima in tema di nesso causale, nonché, specificamente, "quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse".

Nel caso specifico, secondo la Corte di legittimità, il passaggio attraverso il finestrone del vano scala "non esaurisce affatto, ma semmai innescata, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nell'immobile di proprietà esclusiva ..., dal momento che proprio l'utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso" all'appartamento.

La condotta omissiva dell'impresa – ovvero non aver installato idonee misure di sicurezza – si inserisce perfettamente nella catena di eventi che ha portato al furto. L'impalcatura non protetta non è stata un'occasione, ma lo strumento che ha reso possibile il reato, ossia l'elemento necessario, all'interno della catena causale, nella produzione dell'*eventus danni*.

Accanto alla responsabilità dell'impresa, può concorrere quella del condominio ex art. 2051 c.c., che prevede un dovere costante di vigilanza per il custode sul bene con la presunzione di colpa, che può essere superata solo facendo ricorso alla prova del caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che interrompa il nesso causale.



Il rapporto tra il condominio ed i ponteggi realizzati dall'appaltatore si inserisce perfettamente nell'ambito della custodia, in quanto sussiste un potere diretto sulla «cosa», che permette di controllare e prevedere i rischi ad essa insiti.

Il condominio, in quanto titolare e gestore delle parti comuni, ivi comprese le strutture poste a servizio dei lavori condominiali, **deve vigilare, affinché nel contratto con l'appaltatore siano previste e realmente attuate le misure di sicurezza**.

Tuttavia, la responsabilità del condominio ha un grado più attenuato rispetto a quella dell'appaltatore, giacché il condominio non è prestatore dell'attività lavorativa: la sua responsabilità si configura qualora vi sia omissione di vigilanza o custodia delle parti comuni, che ne renda possibile l'uso anomalo.

Nella specie, dunque, occorreva verificare se le specifiche misure adottate fossero effettivamente idonee allo scopo. E, quindi, più che esaminare l'illuminazione del cortile e la chiusura a piano terra, avrebbe dovuto essere valutata la *“penetrabilità”* del ponteggio *“per altra via e, in primo luogo, della rete metallica elettrosaldata”*; accertando, pertanto, se l'accorgimento fosse idoneo – anche solo alla stregua delle *“più elementari norme di diligenza e perizia”* – ad impedire l'uso anomalo delle impalcature.

Quindi, non è sufficiente che il condominio, per liberarsi da qualsivoglia responsabilità, imponga formalmente all'impresa di adottare ogni misura di salvaguardia, essendo, invece, necessario che controlli che tali misure siano state effettivamente messe in opera.

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

Diritti reali, condominio e locazioni

Usucapione del posto auto condominiale

di Saverio Luppino, Avvocato



Seminario di specializzazione

Contratti di agenzia e distribuzione

Scopri di più

Tribunale di Firenze, sez. II civile, Sentenza del 31.03.2023 n. 278, Giudice Dott.ssa M. F. De Cecco

Massima: “Non può ravvisarsi usucapione, relativamente al parcheggio di autovetture, nell’ipotesi in cui ci si limiti all’uso di una striscia di terreno come parcheggio e spazio di manovra, non essendo tale condotta di per sé espressione di un’attività materiale incompatibile con l’altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene. D’altra parte, l’utilizzo di un’area a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza dal proprietario fondiario. Pertanto, onde provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell’usucapione, è necessario dimostrare di averlo utilizzato proprio come suo proprietario, per esempio, delimitando il posto auto con sbarramenti, catene, cancelli o altre opere di perimetrazione o recinzione idonee a impedirne l’uso al proprietario del fondo”.

CASO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori adivano il Tribunale di Firenze deducendo di essere comproprietari unitamente agli altri convenuti di un posto auto insistente nell’area esterna del condominio.

Secondo gli attori la proprietà dell’area comune risultava esattamente dai titoli di provenienza e dalla documentazione catastale; tuttavia, era emersa nel corso del tempo, l’occupazione illegittima da parte di Tizio di uno spazio, creato attraverso un’abusiva restrizione di parte posteggi preesistenti, e da lui adibito a posto auto in assenza dei titoli legittimanti.

Stante l’illegittima occupazione, gli attori e i convenuti contumaci subivano un’ingiustificata compressione dei rispettivi diritti di proprietà, essendo le dimensioni effettive dei loro posti auto inferiori a quelle catastali, giacché in uno spazio in cui dovevano esserci 19 posti auto ve ne erano in realtà 20, per la presenza di quello “abusivo” realizzato da Tizio.

Pertanto, avendo esperito tutti i tentativi per la soluzione stragiudiziale della vertenza, compreso il tentativo di mediazione, nonché avendo Tizio affermato di aver usucapito il posto

auto da lui occupato, gli attori decidevano di procedere giudizialmente, al fine di far dichiarare **l'abusiva occupazione da parte di Tizio nonché rigettare la richiesta in via riconvenzionale di accertamento dell'usucapione da parte di quest'ultimo.**

Tizio, difatti, si costituiva in giudizio deducendo di aver utilizzato *uti dominus* quello spazio sin dalla sua realizzazione, nel 1970, senza alcuna contestazione da parte dei proprietari prima del 2019, per cui ne aveva acquistato **la proprietà per usucapione.**

SOLUZIONE

Il Giudice riteneva fondata ed accoglieva la domanda di rivendicazione della proprietà proposta dagli attori, rigettando la domanda riconvenzionale di Tizio finalizzata all'acquisto per usucapione dell'area.

QUESTIONI

A difesa del diritto di proprietà sono esperibili le azioni petitorie che si qualificano specificamente in azione di rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini e azione di apposizione dei termini.

Tali azioni sono volte ad accertare e vedere riconosciuto il diritto di proprietà su un determinato bene qualora tale diritto sia interamente o parzialmente contestato.

Nella sentenza in commento i condòmini attori spiegavano azione di rivendicazione, attraverso la quale il proprietario può rivendicare il bene di sua proprietà da chiunque lo possieda o lo detenga senza titolo.

Essa è, pertanto, diretta alla restituzione della cosa e presuppone quindi che il proprietario sia stato privato del possesso, comportando il rilascio del bene.

L'attore in rivendicazione è gravato da una c.d. *probatio diabolica*; difatti, affinché il soggetto possa legittimamente esercitare il diritto alla restituzione del bene, non è sufficiente la mera dimostrazione del fatto lesivo del proprio diritto dominicale – ossia che il bene è attualmente posseduto o detenuto da terzi *sine titulo* – ma è altresì necessaria **la prova del proprio diritto di proprietà sulla res** oggetto di rivendicazione. Tale prova può ritenersi compiutamente fornita solo laddove venga dimostrato l'acquisto della proprietà a titolo originario, sia per effetto del maturarsi dell'usucapione in capo al rivendicante, sia in quanto derivante da un terzo che, direttamente o per il tramite del proprio dante causa, risulti titolare a sua volta di un acquisto a titolo originario.

A titolo esemplificativo, l'acquisto di un immobile mediante contratto di compravendita non costituisce di per sé prova certa del diritto di proprietà, potendo il trasferimento essere avvenuto da soggetto non titolare del diritto (c.d.: acquisto *a non domino*).

Diversamente, ove la proprietà sia stata acquistata per usucapione, sarà sufficiente fornire la relativa prova: possesso esclusivo, continuato ed ininterrotto per venti anni, ad esempio mediante la produzione della sentenza costitutiva che accerti l'intervenuto acquisto a titolo originario.

Il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore in sede di azione di rivendica può subire un'attenuazione in diversi casi che la Corte di legittimità nella sentenza n. 29848 del 2022 ha elencato a titolo esemplificativo:

- 1) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa, nel qual caso l'attore in revindica deve solo provare la continuità dei passaggi di proprietà sino a quello in suo favore;
- 2) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti;
- 3) quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore ed oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante. In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell'attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti; il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
- 4) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del bene, si basano su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione;
- 5) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, poiché la controversia si risolve sulla base della prevalenza di un titolo prevalente rispetto all'altro.

Nella controversia in commento Tizio non aveva contestato il diritto di proprietà degli attori, opponendo invece di aver usucapito la proprietà del posto auto, da lui attuato attraverso “un'abusiva” restrizione dei posteggi preesistenti.

Ad ogni modo, secondo il Tribunale la domanda riconvenzionale in merito all'accertamento dell'usucapione della proprietà del ridetto parcheggio non poteva essere accolta.

L'usucapione costituisce una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario e rappresenta un istituto giuridico volto a garantire **certezza e stabilità ai rapporti giuridici**, per mezzo del consolidamento della situazione di fatto derivante dall'uso pacifico e protratto del

bene nel tempo.

Affinché possa prodursi l'effetto acquisitivo proprio dell'usucapione, è necessario che un soggetto eserciti un potere di fatto sul bene nella convinzione di agire come proprietario (possesso *uti domini*).

Pertanto, alla situazione oggettiva di possesso deve necessariamente accompagnarsi una componente soggettiva dell'*animus possidendi*, ossia l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto di proprietà.

Il legislatore prevede ad ogni modo una serie di requisiti affinché l'usucapione possa ritenersi validamente perfezionata:

- possesso continuato del bene senza interruzioni;
- decorso di un determinato periodo di tempo (vent'anni per l'usucapione ordinaria);
- possesso pacifico, vale a dire non acquisito né mantenuto con violenza o clandestinità;
- possesso qualificato, esercitato con l'intento di escludere il proprietario e di comportarsi come tale.

L'usucapione è anche definita prescrizione acquisitiva, in quanto costituisce il corrispettivo positivo della prescrizione estintiva: quest'ultima comporta l'estinzione del diritto in conseguenza dell'inerzia del titolare, laddove, con l'usucapione, la protratta inerzia del proprietario consente al possessore di acquistare il diritto reale sul bene.

Ciò posto, pur essendo incontestato **l'utilizzo da parte di Tizio di una porzione dei posti auto esistenti in modalità non incompatibile con l'altrui godimento** – trattandosi di un'area non delimitata da sbarramenti, priva di opere idonee a impedirne l'uso da parte dei legittimi proprietari e sprovvista di segnaletica indicante il divieto di sosta – tale condotta, tuttavia, non integra gli estremi del possesso utile ai fini dell'usucapione.

A tal proposito gli Ermellini si sono pronunciati, ritenendo come affinché l'attività di parcheggio di autovetture possa assumere rilevanza ai fini dell'usucapione del suolo, è necessario che tale condotta si configuri come esercizio effettivo, continuo e ininterrotto di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale. Tale potere deve manifestarsi, per l'intero periodo previsto dalla legge, attraverso atti conformi alla natura e alla destinazione del bene, tali da esprimere, anche all'esterno, una signoria piena e non contestata, idonea a porsi in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto dominicale^[1].

Secondo il Tribunale fiorentino, pertanto, non può ritenersi integrata l'usucapione in relazione all'utilizzo di un'area adibita a parcheggio di autovetture, **qualora l'uso si sia limitato alla**

semplice occupazione di una porzione di terreno come spazio di sosta o di manovra, atteso che tale condotta non costituisce, di per sé, un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto reale, né si configura come manifestazione inequivoca di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.

Del resto, l'uso di un'area a fini di parcheggio può essere **temporaneamente tollerato** dal proprietario del fondo, senza che ciò implichi l'insorgenza di una situazione possessoria in senso tecnico. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del possesso utile all'usucapione, è necessario dimostrare di aver esercitato un potere sul bene in modo pacifico, continuo e soprattutto **con modalità escludenti l'altrui godimento**, ad esempio **mediante l'apposizione di sbarramenti, catene, cancelli o altre opere di recinzione idonee a rendere l'uso esclusivo**.

Inoltre, sentito l'amministratore del Condominio, lo stesso dichiarava in sede testimoniale come Tizio non avesse mai pagato gli oneri condominiali per l'area di parcheggio da lui ricavata e che, al contrario, le spese per i posti auto erano state versate solo dai rispettivi proprietari, costituendo un indice univoco e sicuro del loro comportamento dominicale.

Il giudice, dunque, condannava Tizio all'immediato rilascio dell'area da lui indebitamente occupata.

[1] Cfr. Cass. civ., Sent. n. 10894/2013. Nella pronuncia in questione i Giudici di Piazza Cavour sostenevano come la copertura del terreno con ghiaia non integrasse un'opera permanente di trasformazione del bene, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario della restante area adiacente.

Nello stesso senso parimenti Cass. civ., Ord. n. 11976/2025, secondo la quale l'uso occasionale dell'area di parcheggio in uno spazio non delimitato né vietato ai terzi non dimostra un possesso continuativo e ultraventennale con intento di escludere altri ai fini dell'usucapione.

Seminario di specializzazione

Contratti di agenzia e distribuzione

Scopri di più

Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento del figlio: escluso il criterio automatico della differenza dei redditi dei genitori

di Giuseppina Vassallo, Avvocato



Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 16/09/2025 n.25421

Mantenimento del figlio minore – criterio di proporzionalità

(Art. 147 c.c. art. 316 bis c.c.)

Massima: “*La quantificazione dell’assegno periodico di mantenimento per i figli, in applicazione del principio di proporzionalità, non si esaurisce nella valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori. Il contributo abitativo, nella specie il canone di locazione, che rientra nel mantenimento ordinario del figlio, non può essere attribuito per intero al padre ma deve essere computato, in proporzione, anche in capo al genitore che convive con il minore.*”

CASO

Nell’ambito di un giudizio di divorzio il Tribunale di Milano delinea i criteri di affidamento e tempi di permanenza presso i genitori di un bambino di quattro anni, collocato presso la madre a Milano mentre il padre si trova a Lugano, in Svizzera. I giudici stabiliscono inoltre un assegno di mantenimento di 3.000 euro e l’85% delle spese straordinarie a carico del padre.

In appello veniva in parte modificata la regolamentazione del diritto di visita paterno disponendosi la possibilità per il padre di tenere con sé il figlio a week end alternati, anche a Lugano o comunque fuori dalla residenza presso cui il minore era stato collocato. Sulla domanda svolta dalla moglie in sede di appello incidentale, la Corte aveva aumentato l’assegno di mantenimento mensile per il figlio a euro 4.500.

In Cassazione il padre ottiene ragione in punto di quantificazione del contributo al mantenimento.

Le esigenze abitative del figlio minore.

Il primo punto esaminato dalla Corte è quello della rilevanza, ai fini del mantenimento, del costo abitativo. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno prima confermato il principio per cui gli oneri abitativi fanno parte del contributo di mantenimento per il minore, ma nella quantificazione svolta è stato attribuito al padre il costo intero dell'affitto della casa in cui era collocato il bimbo con la mamma, pari ad euro 2.700.

La Cassazione conferma che il contributo abitativo per il figlio rientra nel mantenimento ordinario indipendentemente dall'esistenza in precedenza di una casa "familiare" o dalle scelte abitative dei genitori.

La spesa deve però ricadere su entrambi secondo il criterio di proporzionalità e quindi la Corte di appello ha errato poiché non ha chiarito in che misura gravi quel costo sul genitore obbligato al mantenimento indiretto ossia la madre, soprattutto in relazione al notevole aumento dell'assegno mensile concesso.

La valutazione di tutti gli elementi in concreto e l'esclusione degli automatismi per la quantificazione del mantenimento.

La Corte di Cassazione ribadisce il principio di proporzionalità in relazione agli obblighi di mantenimento di ciascun genitore. La comparazione dei due ruoli non può limitarsi ai redditi dei genitori ma devono considerarsi le esigenze del minore e gli altri elementi di cui all'art. 337 ter c.c., ossia i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Per quanto attiene alle esigenze del figlio la valutazione deve essere compiuta allo stato attuale e non sulla base di proiezioni sul futuro, così come pure l'elemento del tenore di vita.

Nello specifico la Corte distrettuale non ha evidenziato le particolari esigenze di vita del figlio, dell'età di quattro anni, e non ha spiegato le concrete ragioni del rilevante aumento dell'assegno, limitandosi al confronto tra le situazioni economiche patrimoniali dei genitori, senza pronunciarsi sulle altre questioni prospettate dal padre quali le spese di viaggio sostenute dallo stesso per raggiungere il figlio residente in un altro paese e il diverso costo della vita tra Italia e Svizzera.

QUESTIONI

La sentenza in esame ha il pregio di ribadire che non ci sono meccanismi automatici per determinare correttamente il contributo di ciascun genitore al mantenimento, ma deve essere compiuta una valutazione in concreto di tutte le circostanze in forza del principio di proporzionalità (Cass. Civ. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. Civ. n. 2536/2024).

Se quindi l'assegno di mantenimento deve tener conto del costo per la locazione dell'abitazione in cui risiede il figlio, tale onere deve essere sostenuto secondo il principio di proporzionalità da entrambi i genitori.



In questo senso è l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la spesa del canone di locazione attiene al mantenimento ordinario ma incide sulla quantificazione dell'assegno mensile. Allo stesso modo sono condizionanti in tal senso l'assegnazione della casa familiare.

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

Diritto e reati societari

Il consigliere cessato dalla carica per effetto della clausola statutaria simul stabunt simul cadent non ha diritto al risarcimento del danno

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge

Seminario di specializzazione

Modello 231 e indicazioni operative per la redazione

Scopri di più

Cass. civ., Sez. I, Ord. 16/01/2025, n. 1121

Riferimenti normativi: artt. 2386, 2409 duodecies c.c.

Massima: “La cessazione dalla carica dei membri del consiglio di sorveglianza di una s.p.a. per effetto di una clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* non è equiparabile ad un’implicita revoca senza giusta causa degli stessi, con la conseguenza che a loro favore non sorge alcun diritto al risarcimento del danno, a meno che non provino l’impiego abusivo della clausola in loro danno”.

Parole chiave: società per azioni – consiglio di sorveglianza – revoca consiglieri – clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*

CASO E QUESTIONI

La vicenda trae origine dalla cessazione dalla carica di due membri del consiglio di sorveglianza di una spa, scaturita dalla revoca, avvenuta senza giusta causa, di altri membri del medesimo consiglio, per effetto dell’operare di una clausola *simul stabunt simul cadent*, prevista all’interno dello statuto sociale.

A seguito della cessazione dalla carica, i due soggetti coinvolti hanno formulato istanza per il risarcimento dei danni nei confronti della società presso il Tribunale, il quale ha rigettato la domanda. Successivamente, la decisione è stata impugnata presso la Corte d’Appello di Brescia, che ha parimenti rigettato il gravame. I due consiglieri hanno quindi proposto ricorso in Corte di Cassazione.

In particolare, i ricorrenti hanno fondato la loro richiesta di risarcimento sull’assunto per cui la clausola in questione, provocando la decadenza dell’intero organo, avrebbe disposto anche la loro revoca implicita. Nello specifico, è stato evidenziata la disparità di trattamento esistente

tra i consiglieri effettivamente revocati senza giusta causa, i quali quindi sono stati risarciti, e quelli cessati dalla carica per effetto della clausola, ai quali invece il diritto al risarcimento è stato negato, pur essendo la loro posizione, di fatto, assimilabile a quella dei primi.

La Corte di Cassazione, prestando adesione alle argomentazioni impiegate dalla Corte d'Appello di Brescia, ha ritenuto di rigettare il ricorso. La clausola *simul stabunt simul cadent*, infatti, in quanto funzionale alla tutela degli equilibri dell'organo di sorveglianza in ipotesi di revoca dei suoi membri (evitando così l'operare del meccanismo di cooptazione previsto dall'art. 2386 c.c.), non può produrre un effetto paragonabile a quello prodotto da una revoca senza giusta causa ai sensi del quinto comma dell'art. 2409 *duodecies* c.c.

Il consigliere cessato dalla carica, pertanto, non vanta alcun diritto al risarcimento del danno, posto che – tra l'altro – lo stesso nel momento di accettazione dell'incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di indicazione e permanenza degli organi sociali.

Quanto sopra potrebbe venir meno, con la conseguenza di poter riconoscere la risarcibilità del danno lamentato dal consigliere decaduto, nel caso in cui lo stesso dia prova dell'utilizzo abusivo e strumentale della clausola contro di lui. Nel caso di specie, i due ricorrenti avevano dato prova della circostanza che la revoca degli altri membri del consiglio di sorveglianza (da cui era scaturita la decadenza dell'intero organo), era stata motivata da ragioni politiche estranee ai soggetti che avevano subito gli effetti della clausola *simul stabunt simul cadent*, dimostrando così – contrariamente a quanto richiesto per ottenere l'accoglimento della loro domanda – che la clausola non era stata impiegata a loro danno, ma legittimamente e per le finalità proprie della stessa.

Seminario di specializzazione

Modello 231 e indicazioni operative per la redazione

Scopri di più

Crisi di impresa

Illegittima restituzione di crediti postergati: rimedi esperibili in sede concorsuale

di Giulio Marconcin, Avvocato

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

[App. Firenze., Sez. II, 15 ottobre 2024, n. 1729](#)

Parole chiave: Fallimento – Liquidazione giudiziale – Società di capitali – Finanziamento soci – Postergazione – Divieto di rimborso – Responsabilità amministratori – Azione di ripetizione – Esclusione – Azione revocatoria – Ammissibilità

Massima: “*In tema di società di capitali, l'avvenuta restituzione di somme ai soci in violazione della postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., può fondare una responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri previsti dalla legge, nei confronti dei creditori e, quindi, del curatore, nel caso di successiva apertura di una procedura concorsuale, ma una volta che gli amministratori abbiano effettuato il pagamento, l'inefficacia ex lege dei rimborsi avvenuti nell'anno precedente l'apertura del concorso, non dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito, ma consente solo di agire in revocatoria come nei casi di cui all'art. 65 l. fall. (oggi art. 164 CCII)“.*

Disposizioni applicate

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 65; Codice Civile, artt. 1185, 2467, comma 1, 2497-quinquies; D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 164

Con la pronuncia in commento, la Corte d'Appello di Firenze affronta il tema dei rimedi processuali esperibili in caso di rimborso di finanziamento soci avvenuto in violazione del principio di postergazione, di cui all'art. 2467 c.c. – norma richiamata dall'art. 2497-quinquies, applicabile alle ipotesi in cui il finanziamento sia erogato da società che esercita attività di direzione e coordinamento – nel contesto di un'azione di responsabilità promossa dalla curatela della società posta in liquidazione giudiziale (beneficiaria del finanziamento) nei confronti dell'amministratore e del liquidatore della stessa.

La Corte ha evidenziato che, ove venga accertata la violazione del divieto di rimborso da parte dell'amministratore (o del liquidatore) della società, il rimedio esperibile per ottenere la restituzione dell'importo rimborsato non è l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c.,

ma l'azione revocatoria fallimentare, oggi regolata dall'art. 164 CCII, finalizzata a ottenere una pronuncia che dichiari l'inefficacia del rimborso effettuato, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i pagamenti non scaduti.

CASO

La curatela della società fallita proponeva azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del liquidatore della società (OMISSIS) avanti il Tribunale di Firenze. La curatela chiedeva la condanna per entrambi al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS), a fronte degli atti di *mala gestio* imputati ai convenuti: quanto all'amministratore, l'indebito rimborso del finanziamento erogato in favore di (OMISSIS) dal socio controllante (OMISSIS); quanto al liquidatore, l'aver omesso l'avvio di un'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., nei confronti del socio finanziatore, a fronte dell'illegittima restituzione del finanziamento erogato.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda risarcitoria proposta nei confronti del liquidatore, mentre rigettava – per intervenuta prescrizione – la domanda svolta nei confronti dell'amministratore. Seguiva atto di appello da parte del liquidatore, con cui veniva, fra l'altro, lamentato l'omesso esame della tesi secondo cui il liquidatore – a fronte dell'illegittimo rimborso del finanziamento – non avrebbe potuto proporre l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., sul presupposto che il rimborso effettuato dall'amministratore era finalizzato a estinguere un debito esistente (i.e. il finanziamento erogato), con conseguente mancanza di un corrispondente debito restitutorio.

SOLUZIONE

La Corte d'Appello, nel motivare l'accoglimento dell'appello proposto dal liquidatore, ha richiamato alcuni passaggi contenuti in una nota pronuncia della Corte di Cassazione (n. 12994/2019), in tema di postergazione di finanziamento soci, che valorizzano il fatto che la regola di cui all'art. 2467 c.c. “*opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma*”. I giudice di seconde cure hanno poi citato un'altra sentenza della Suprema Corte, che ha chiarito che ove il divieto di rimborso sia violato, “*l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis*”.

Per supportare ulteriormente le proprie conclusioni, la Corte di merito ha valorizzato il fatto che il pagamento di un debito esistente non genera un indebito, in coerenza con il testo dell'art. 1185 c.c., che esclude che il debitore possa ottenere la restituzione di ciò che ha pagato anticipatamente.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

La pronuncia in esame è particolarmente interessante in quanto offre l'occasione di approfondire il duplice tema dell'ambito di operatività della regola della postergazione dei finanziamenti dei soci e dei rimedi processuali azionabili in caso di violazione del divieto di rimborso del finanziamento.

Giova premettere che la **postergazione** del finanziamento soci, disciplinata dall'art. 2467 c.c. – e richiamata, in tema di gruppi societari, dall'art. 2497-*quinques* c.c., applicabile ai finanziamenti erogati dalle società che esercitano attività di direzione e coordinamento in favore della beneficiaria – è un istituto relativamente recente del nostro diritto societario, introdotto a seguito della riforma del 2003. Il testo dell'art. 2467 c.c. – che la giurisprudenza ritiene applicabile non solo alle società a responsabilità limitata, ma anche alle società per azioni a base sociale ristretta (Cass. Civ., 7 luglio 2025, n. 14056) – prevede che, qualora il socio di una società a responsabilità limitata conceda alla società, in qualsiasi forma, un finanziamento e la società medesima si trovi in un momento in cui, anche in relazione al tipo di attività esercitata, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Trattasi di norma inderogabile (sul punto, N. Abriani, *Finanziamenti "anomali" dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazione e persistenze, Studi in onore di Giovanni Zanarone*, Torino, 2011, 345), finalizzata a prevenire il comportamento abusivo dei soci che, conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società, supportano comunque la stessa non già attraverso nuovi conferimenti, ma generando ulteriore debito che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale della società finanziata (cfr. F.S. Caputi, *La postergazione dei finanziamenti soci: meccanismi e momenti di operatività*, in *Società*, 2024, 11, 1177 e 1189, secondo il quale la previsione in esame si pone come norma dal carattere punitivo e sanzionatorio del concorso “sleale” dei soci finanziatori accanto ai creditori terzi sull'unica garanzia patrimoniale della società costituita dal suo capitale sociale e dalle altre poste di netto. In questo modo, essa postula una presunzione assoluta di arbitraggio opportunistico compiuto dai soci finanziatori, le cui aspettative di credito (dolosamente costruite) vengono dunque sanzionate con la loro pretermissione rispetto alle legittime (ed inconsapevoli) aspettative del restante ceto creditorio).

Dibattuto è poi l'**ambito di operatività** della regola della postergazione. Secondo una prima tesi, c.d. processualistica, condivisa dalla giurisprudenza minoritaria, la postergazione opererebbe soltanto in un contesto concorsuale, ossia quando la società è soggetta a una **procedura di regolazione del concorso tra creditori** (Trib. Milano, 4 giugno 2013, in *Giur. comm.*, 2015, II, 160, con nota di E. Pedersoli, Il trattamento delle garanzie rilasciate dai soci e applicazione dell'art. 2467 c.c.; Trib. Milano, 10 gennaio 2011, in *Giur. It.*, 2011, 574 In dottrina, G. Ferri jr., *In tema di postergazione legale*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 975, il quale osserva che dalla disciplina dell'art. 2467 c.c. sembra potersi ricavare che il credito del socio, avente ad oggetto il rimborso, è appunto esigibile alla scadenza pattuita dalle parti e che, dunque, il relativo pagamento non solo non sarebbe vietato, ma dovrebbe ritenersi addirittura doveroso

per gli amministratori). Il credito del socio sarebbe, dunque, postergato nei casi in cui la società sia soggetta a procedura concorsuale o esecutiva.

Secondo la tesi c.d. sostanzialistica, condivisa da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza largamente maggioritaria – di legittimità e di merito, fra cui la pronuncia in commento – la postergazione opera anche durante la vita della società a prescindere, quindi, dalla sottoposizione a procedura concorsuale. Essa, infatti, integra *“una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio ... alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma”* (fra le tante, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196; nel merito, Trib. Bari, 5 febbraio 2018; Trib. Roma 22 gennaio 2019; in dottrina, cfr. N. Abriani, *Finanziamenti “anomali” dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazione e persistenze*, Studi in Onore di Giovanni Zanarone, Torino, 2011, 330; M. Maugeri, *Finanziamenti “anomali” dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali*, Milano, 2005, 271). Pertanto, l'amministratore della società *in bonis* che, in una situazione di tensione finanziaria, provveda al rimborso del finanziamento in favore del socio che lo aveva erogato, viola il divieto posto dall'art. 2467, primo comma, c.c., e pone in essere un atto di *mala gestio*, sanzionabile attraverso il ricorso al rimedio dell'azione di responsabilità. In tal modo, **l'operatività della regola della postergazione nel corso della vita della società** assicura il mantenimento nel patrimonio sociale delle somme erogate, nel rispetto dell'ordine di priorità dei creditori esterni alla società (cfr. G. Balp, *I finanziamenti dei soci soggetti a postergazione*, in *Le operazioni di finanziamento: bancario, societario, sull'estero, al consumatore, strutturato, a mezzo garanzia, pubblico*, Zanichelli, 2016, 1272) e costituisce, al contempo, un ulteriore presidio rispetto a eventuali condotte colpose imputabili agli amministratori della società.

La pronuncia della Corte d'Appello, valorizzando la tesi della postergazione quale **condizione di inesigibilità temporanea** del credito da rimborso del finanziamento, ha dunque escluso la configurabilità dell'azione di ripetizione di indebito da parte dell'amministratore (o, nel caso di specie, del liquidatore) che aveva rimborsato il finanziamento in violazione del divieto temporaneo di rimborso. A supporto di tale conclusione, i giudici di seconde cure hanno, fra l'altro, valorizzato la lettura dell'art. 1185 c.c., secondo la quale *“il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente”*: *il rimborso in simili casi costituisce, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, il pagamento di un debito esistente ma solo temporaneamente inesigibile e quindi di per sé irripetibile”*. Da questo punto di vista, quindi, nelle ipotesi di violazione della regola della postergazione ex art. 2467 c.c., si prospettano due rimedi giudiziali da parte della società e/o dei creditori lesi: l'azione di responsabilità, con la quale vengono poste a carico dell'amministratore le conseguenze pregiudizievoli derivanti della violazione del divieto citato, e, altresì – sul presupposto che sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società – l'azione revocatoria, oggi regolata dall'art. 164 CCII che, al secondo comma, dispone l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.



Euroconference LEGAL



Edizione di martedì 7 ottobre 2025

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

Diritto bancario

Le eccezioni ammissibili nei confronti del beneficiario da parte del garante autonomo

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Master di specializzazione

Fondamenti di diritto e contenzioso bancario

Scopri di più

Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è costituito dall'impegno del garante a eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, senza poter opporre eccezioni relative alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto principale.

Tale inopponibilità, tuttavia, non può tradursi in un'incondizionata sudditanza del garante rispetto a ogni pretesa del beneficiario (Cass. n. 16345/2018; Trib. Firenze 8.6.2022 n. 1749). Sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" del *Garantievertrag* incontra infatti precisi limiti, destinati a riaffermare la tenuta sistematica della disciplina (Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; Cass. n. 5997/2006).

Così, è indubbio che:

- possano essere sollevate le eccezioni attinenti alla validità del contratto di garanzia (Cass. n. 31956/2018; Cass. n. 25914/2019; Cass. n. 36612/2023), ovvero al rapporto tra garante e beneficiario (Cass. n. 6728/2002);
- il garante sia legittimato a far valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008; Cass. 7420/2024);
- la nullità del contratto-base, quando dipenda da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa (si pensi, ad esempio, agli interessi usurari), determini l'inefficacia del meccanismo di garanzia, poiché non può consentirsi che attraverso quest'ultima si assicuri un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; Cass. n. 10786/2024). La nullità della pattuizione di interessi ultralegali e le altre contestazioni relative alla debenza di commissioni e spese non adeguatamente previste non si comunicano automaticamente al contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 10786/2024). Ciò in quanto nel nostro ordinamento non è vietato, in via assoluta, il pagamento di interessi e spese, ma soltanto quello di interessi usurari (Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 26262/2007). Riguardo agli interessi anatocistici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito

che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica qualora essa non si fondi su un uso normativo e non ricorrono le condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. o dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria. Ammettere la soluzione contraria significherebbe, infatti, consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato vietato dall'ordinamento (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021; Cass. n. 36612/2023). In definitiva, la natura imperativa dell'art. 1283 c.c. legittima anche i garanti autonomi a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite (Cass. n. 10786/2024).

Ulteriore limite è rappresentato dalla proponibilità della c.d. *exceptio doli generalis seu praesentis*. Essa opera quando risulti evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale, sia per adempimento sia per altra causa. In tale ambito assumono rilievo condotte abusive e fraudolente del beneficiario (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 23786/2007; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 16213/2015; Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 6525/2021). L'abusività della richiesta di garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'*exceptio doli*, deve emergere *prima facie* o comunque da una prova liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire. Non possono invece essere addotte circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario, poiché queste restano precluse al garante. Il debitore può nondimeno avvalersi del rimedio generale dell'*exceptio doli*, purché alleghi e dimostri la condotta abusiva del creditore che abbia escusso la garanzia in assenza di un diritto di credito, al fine di perseguire uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento e/o allo scopo esclusivo di arrecare pregiudizio al debitore (Trib. Bologna 7.5.2020).

Le eccezioni predette confermano, come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; conf. Cass. n. 371/2018; Cass. n. 10786/2024), che l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitario principale non viene meno del tutto, ma assume una connotazione elastica, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni. Tale accessorietà attenuata trova riscontro non solo nel meccanismo delle rivalse, che riequilibra le diverse posizioni contrattuali, ma anche nella rilevanza attribuita a quelle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni comunque riconducibili al rapporto sottostante.

Master di specializzazione

Fondamenti di diritto e contenzioso bancario

Scopri di più

Editoriali

Un Master firmato Euroconference e Pirola: basi solide per il diritto civile, del lavoro e commerciale

di Milena Montanari

in collaborazione scientifica con
Pirola
Pennuto
Zei

Master di 10 incontri

Fondamenti di diritto processuale civile, diritto civile, diritto del lavoro e diritto commerciale

Scopri di più

Una collaborazione di valore

La collaborazione tra Euroconference e lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati rappresenta un esempio concreto di **sinergia tra formazione e pratica professionale**. La forza del progetto sta nella capacità di coniugare il know-how di Euroconference con l'esperienza quotidiana di uno Studio che da anni opera nei più importanti ambiti del diritto civile, del lavoro e commerciale. Una partnership che garantisce contenuti rigorosi, ma al tempo stesso calati nelle dinamiche reali della professione.

Un programma completo

Il Master **“Fondamenti di diritto processuale civile, diritto civile, diritto del lavoro e diritto commerciale”** si sviluppa in dieci incontri, da ottobre 2025 ad aprile 2026. Le lezioni affrontano i nodi centrali del diritto privato e processuale, le regole del rapporto di lavoro e del relativo contenzioso, fino ad arrivare alle dinamiche societarie e alle operazioni straordinarie.

Un percorso strutturato per offrire basi solide e trasversali, indispensabili a chi desidera accrescere le proprie competenze e affrontare con maggiore consapevolezza la professione legale.

La didattica si caratterizza per una **metodologia interattiva**: alle spiegazioni dei docenti si affiancano case history, simulazioni di casi concreti e momenti di confronto diretto. Il corpo docente, composto da professionisti di Pirola e da accademici di rilievo, assicura un approccio che integra teoria e prassi, fornendo strumenti immediatamente applicabili.

Il percorso è disponibile **sia in presenza, presso la sede di Pirola a Milano, sia in diretta web**, con un calendario che consente di organizzare la partecipazione senza interferire con l'attività professionale.

Formazione che diventa valore



Scegliere questo Master significa investire in una formazione che unisce rigore scientifico e concretezza operativa, arricchendo il proprio bagaglio professionale con competenze spendibili da subito. Un'occasione unica per confrontarsi con colleghi e docenti di alto profilo e consolidare le proprie conoscenze nei principali ambiti del diritto!

Scopri il programma completo del Master cliccando qui!

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/fondamenti_di_diritto_processuale_civile_diritto_civile_diritto_del_lavoro_e_diritto_commerciale

in collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Master di 10 incontri

Fondamenti di diritto processuale civile, diritto civile, diritto del lavoro e diritto commerciale

Scopri di più